

ISTITUTO SUORE GESU' REDENTORE
PROTOCOLLO PER LA PROTEZIONE DEI MINORI
ALLEGATO 3
CODICE DI CONDOTTA PER LA PROTEZIONE DEI MINORI

PREMESSA

Il presente documento costituisce il Codice di Condotta per la protezione dei minori e dei giovani adulti e contiene le fondamentali regole di comportamento che tutti gli addetti dell'Istituto Suore Gesù Redentore devono impegnarsi a rispettare nel rapporto con gli alunni.

La violazione delle disposizioni dello stesso sarà valutata dalla Direzione come comportamenti gravi, che adotterà le conseguenti misure disciplinari che, nel rispetto della legge, potranno anche determinare la cessazione della collaborazione con l'Istituto.

DISPOSIZIONI

1) Gli addetti dell'Istituto devono osservare i seguenti principi comportamentali, definiti a garanzia dell'uniformità di comportamento del personale docente di fronte all'utenza scolastica:

- I. vigilare e osservare il comportamento dei bambini
- II. creare un ambiente empatico e favorire la fiducia ed il supporto reciproco
- III. favorire il dialogo con i minori e con i genitori
- IV. cooperare per la gestione e risoluzione dei problemi
- V. affrontare tempestivamente le situazioni critiche
- VI. non sottovalutare le situazioni problematiche, né amplificarle
- VII. VIII. essere di esempio con il proprio comportamento, sia per gli alunni che per le famiglie, con particolare riferimento al rispetto ed alla testimonianza dell'indirizzo cattolico della scuola
- IX. utilizzare di regola un tono di voce equilibrato e atteggiamenti misurati e positivi
- X. mantenere con i minori ed i loro genitori rapporti esclusivamente professionali, evitando manifestazioni di eccessiva confidenza che possano risultare non adeguate al rapporto professionale
- XI. comunicare alla Direzione scolastica ogni informazione rilevante relativa agli alunni o alle famiglie di cui l'addetto della scuola sia venuto a conoscenza in relazione alla propria attività, avendo al contempo cura di mantenere il segreto professionale di fronte all'esterno
- XII. segnalare alla Direzione la propria partecipazione a feste ed altri eventi ludici organizzati dalle famiglie.

2) Il personale scolastico nei rapporti con gli alunni deve garantire il rispetto delle seguenti disposizioni, ispirate alla giurisprudenza penale relativamente ai reati connessi alla minor età:

- I. La punizione fisica di minori non è ammissibile in nessuna circostanza.

II. I richiami devono essere finalizzati a far comprendere all'alunno la necessità del richiamo per migliorare le condotte dello stesso. Non devono essere denigratori degli alunni.

III. Non ci si deve appartare con un minore. Quando gli si deve parlare in privato, è doveroso che questo avvenga in un luogo adatto, che non dia nessun motivo di sospetto. Ai minori non è consentito rimanere nei locali dell'Istituto fuori degli orari previsti, a meno che non vi siano ragioni straordinarie e comunque previa comunicazione al coordinatore didattico.

IV. Tutti i minori devono essere trattati con uguale rispetto; il favoritismo non è accettabile.

V. Nessun addetto può assumere o tollerare un comportamento - verbale, psicologico o fisico - che possa essere inteso come forma di abuso.

VI. È consigliabile non passare un tempo troppo prolungato e, in ogni caso sproporzionato in rapporto alle esigenze concrete, con qualsiasi minore o gruppo particolare di minori. In nessun caso un addetto dell'Istituto fornisca medicinali ai minori al di fuori del protocollo stabilito.

VII. Quando si lavora con minori si deve usare un linguaggio adatto all'età. Ugualmente il materiale mediatico (quali telefonini, Internet, video) e le attività proposte (es. proiezione di materiali nell'ambito dell'offerta didattica) devono essere conformi alla loro età ed all'indirizzo cattolico della scuola.

VIII. Il personale non deve coinvolgersi in nessun contatto fisico intimo inadeguato con i minori, fatto salvo l'opportuno contatto nelle situazioni in cui ciò sia strettamente necessario.

IX. Evitare gesti o espressioni che potrebbero essere interpretati negativamente.

X. Si deve avere una cura particolare per la riservatezza dei minori, quando gli stessi sono negli spogliatoi, nelle docce e nei bagni.

XI. Compiti di natura strettamente personale non dovrebbero essere effettuati a favore di minori, se essi stessi possono provvedere personalmente. In ogni caso le operazioni che richiedono un contatto fisico diretto con il minore devono essere note alla famiglia.

XII. Operare nella relazione con i minori nel rispetto dei seguenti criteri di comportamento:

- Gratificare i minori per potenziarli
- Ascoltare i meta segnali del minore e prestare attenzione ai disagi
- Elaborare delle regole di comportamento condivise con i bambini stessi
- Non essere giudicanti, incoraggiarli e farli sentire amati
- Promuovere la cooperazione, il lavoro di squadra e motivare gli alunni in tal senso
- Incentivare l'aiuto reciproco

3) In caso di situazioni accertate o sospette di abuso occorre agire nel rispetto delle seguenti indicazioni di natura procedimentale:

- Il dirigente scolastico di scuola pubblica (e anche di scuola paritaria) riveste il ruolo di pubblico ufficiale. Agli insegnanti di scuola pubblica (quindi compresa la paritaria) viene riconosciuta la qualità di pubblico ufficiale piuttosto che quella di incaricato di pubblico servizio (C. Cass., sent. n. 6587/1991; n. 2790/1992; n. 6685/1992; n. 3304/1999) in quanto essi esercitano una funzione disciplinata da norme di diritto pubblico.

- Coloro che hanno l'incarico di pubblico ufficiale o di pubblico servizio hanno l'obbligo (artt. 362 e 358 c.p.), in presenza di reati procedibili d'ufficio (ovvero di reati in cui la legge penale non prevede come necessaria la querela di parte della persona offesa) di denunciare

la notizia di reato all'Autorità giudiziaria o ad altra autorità che abbia l'obbligo di riferire a quella, come ad es. la Stazione o il Comando dei Carabinieri o la Questura, pena la configurabilità del reato di omessa denuncia di reato (artt. 361 c.p.).

- Diverse sono le modalità di denuncia: poiché al dirigente scolastico e ad esso soltanto (artt. 25 D.Lgs n. 165/2001 e 396 D.Lgs n. 297/1994) spetta la competenza di rappresentanza esterna e di relazione con l'esterno (Cass. n. 11597/1995), il personale docente ed in generale il personale scolastico assolvono l'obbligo in questione "riferendo" al coordinatore, eventualmente previa consultazione del coordinatore di plesso, la "notizia di reato" di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. Nella scuola paritaria il dirigente scolastico coincide con la figura del Gestore (legale rappresentante o suo delegato).

- Il Dirigente Scolastico (nelle scuola paritarie, legale rappresentante dell'ente gestore o figura delegata), di concerto con il personale scolastico (coordinatori di plesso, insegnanti, collaboratori scolastici, ecc. ecc.) che abbia eventualmente raccolto la segnalazione o che abbia avuto diretta osservazione e percezione del fatto costituente reato, deve denunciare la notizia di reato trasmettendo le informazioni di cui è in possesso direttamente alla Procura della Repubblica competente o ad organi di Polizia Giudiziaria del territorio (Polizia di Stato, Carabinieri). La segnalazione a soggetti diversi, pur se tenuti a loro volta alla denuncia, non assolve al relativo obbligo. Ciò vale sia nel caso in cui il minore sia vittima che autore del reato.

- È da evitare che la denuncia sia preceduta da atti di accertamento o di indagine, i quali potrebbero comportare un "inquinamento delle prove", poiché l'acquisizione delle stesse e la valutazione dell'attendibilità delle fonti di informazione così come l'accertamento dell'elemento soggettivo (dolo o colpa, nel caso di reati colposi) sono di competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria. La conoscenza deve riguardare fatti, condotte, comportamenti (anche se riferiti da altri e non conosciuti per diretta percezione) integranti, sul piano astratto, gli elementi oggettivi del reato.

- Il "sospetto sufficientemente fondato", al ricorrere del quale l'Istituto si attiva nel portare un fatto a conoscenza della pubblica autorità, si forma in base una serie di fattori tra cui:

- Informazioni raccolte nell'esercizio delle proprie funzioni (colloqui con il minore o con i genitori o altri parenti, confidenze fatte spontaneamente dal minore, ecc).

- Notizie allarmanti sul minore o sulla famiglia raccolte durante l'esercizio delle proprie funzioni.

- Presenza di indicatori fisici o psicologico - comportamentali (questi ultimi se accompagnati da racconti o confidenze raccolte dal minore o dai genitori o altri parenti) di maltrattamento o abuso notati o rilevati nell'esercizio delle proprie funzioni.

- In caso di reati procedibili d'ufficio commessi in danno di minori da parte di adulti conviventi o legati da rapporti di parentela o affinità, è bene che il dirigente scolastico inoltri copia della denuncia alla Procura presso il Tribunale per i minorenni, competente a promuovere iniziative giurisdizionali di tutela in sede civile. La denuncia va fatta in forma scritta, anche nel caso in cui l'autore del reato non sia conosciuto, attendendosi strettamente ai fatti, riportando i dati in proprio possesso in maniera completa ed esauriente, ma senza effettuare valutazioni sull'attendibilità del fatto.

- In particolare, nel caso di segnalazione penale per sospetto abuso, maltrattamento o grave pregiudizio intrafamiliare è certo che non si debba convocare né avvisare la famiglia dell'avvenuta denuncia, potendo rientrare la segnalazione nel segreto istruttorio afferente alla fase delle indagini penali, anche se potrebbero essere oggetto di diritto di accesso (Decreto MPI n. 60 del 1996). Si definisce "situazione di pregiudizio" quella in cui il minore è

in stato di sofferenza, disagio, carenza legato al contesto familiare o extrafamiliare che può incidere negativamente sulle sue potenzialità di crescita. Si tratta di situazioni non sempre chiaramente distinte dal reato. In questi casi il dirigente scolastico ha dovere di segnalare tale situazione al responsabile del servizio sociale comunale. In caso di dubbi la segnalazione ai servizi sociali va fatta contestualmente alla denuncia all'autorità giudiziaria.

4) Nelle comunicazioni con l'utenza scolastica occorre attenersi ai seguenti criteri:

- I docenti per corrispondere con le famiglie possono comunicare tramite la segreteria scolastica, tramite diario scolastico, posta elettronica e registro elettronico
- Per l'utilizzo di altri strumenti il docente verrà prima autorizzato dalla scuola (es. messaggi tramite cellulare, gruppo whatsapp).